

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 229

presentata dai Consiglieri regionali
CIUSA - LI GIOI - MANCA Desiré Alma - SOLINAS Alessandro

il 10 dicembre 2020

Attribuzione di incarichi dirigenziali in materia di sanità veterinaria

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana) ha organizzato le strutture regionali coinvolte nella lotta alla Peste suina africana (PSA) in una forma innovativa per affrontare in modo incisivo e coordinato le problematiche sanitarie, economiche, sociali e ambientali che concorrono al perdurare della PSA in Sardegna.

In tale prospettiva, la legge regionale ha previsto l'istituzione di una Unità di progetto dedicata, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 e, all'articolo 4 (Attribuzioni di incarichi dirigenziali in materia di sanità veterinaria), ha stabilito che le funzioni di direzione del servizio competente in materia di sanità veterinaria dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale fossero attribuite a dirigenti di comprovata esperienza e specifica competenza nella materia, del sistema Regione, comprese le aziende sanitarie locali della Sardegna. La previsione dell'articolo 4 si collocava nel quadro della recente normativa europea in materia di sicurezza alimentare e in particolare di controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Infatti, dopo il "Libro verde della Commissione sui principi generali della legislazione in materia alimentare dell'Unione europea" del 1997 e il "Libro bianco sulla sicurezza alimentare" del 2000, il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il cosiddetto "Pacchetto igiene", che ha introdotto un nuovo regime normativo uniforme a livello europeo in materia di igiene e controllo sanitario degli alimenti, superando le differenze preesistenti tra le legislazioni degli Stati membri a tutela della salute pubblica e del benessere animale.

Il "Pacchetto igiene" comprende, in primis, i regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recanti, rispettivamente, norme specifiche in materia di: igiene dei prodotti alimentari; igiene per gli alimenti di origine animale; organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo

umano; controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. I regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004 sono stati abrogati dall'articolo 146, par. 1, del regolamento UE n. 625/2017 del 15 marzo 2017, che ha dettato una disciplina organica dei controlli ufficiali.

La disciplina normativa europea è finalizzata a garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, nonché con riferimento alle esportazioni. A tale scopo, gli atti europei fissano le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte a prevenire, eliminare o ridurre i rischi per le persone e gli animali, a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori.

A livello nazionale, nel 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 193 di recepimento e attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. L'articolo 2 del decreto legislativo annovera anche le regioni tra le autorità sanitarie competenti ai fini dell'applicazione dei Regolamenti CE del "Pacchetto igiene"

L'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2014 si è inserito in questo nuovo scenario normativo europeo e nazionale, che attribuisce alla Regione nuove e fondamentali funzioni a tutela della salute pubblica e della salute e del benessere animale, in carico all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Infatti, nell'ambito del predetto assessorato il servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività territoriali cui sono deputate le autorità competenti locali per l'individuazione, la valutazione ed il controllo dei rischi sanitari legati al consumo di alimenti e per la tutela dello stato sanitario della popolazione animale. Il servizio è individuato quale autorità competente regionale e, in virtù di tale funzione, effettua attività di controllo ufficiale mediante audit sui servizi veterinari e su quelli di igiene degli alimenti e della nutrizione della Sardegna per accertare la conformità del loro operato alla normativa europea di settore.

Le funzioni e i compiti del servizio regionale rivestono, quindi, una spiccata valenza tecnica e come tali è necessario che siano svolte da dirigenti in possesso di formazione ed esperienza specifica in materia.

Da qui l'esigenza, soddisfatta dall'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2014, di garantire che il dirigente al quale sono conferite le funzioni di direzione del servizio in questione sia in possesso di una specifica e comprovata competenza ed esperienza professionale in materia di sanità veterinaria, estendendo, qualora il sistema regione non avesse disponibilità di dirigenti specificamente qualificati, la possibilità di accesso alle funzioni di direzione del servizio anche ai dirigenti veterinari delle ASL.

Tuttavia, la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) all'articolo 52 (Abrogazioni), comma 1, lettera d) ha disposto, incomprensibilmente, l'abrogazione dell'articolo 4 legge regionale n. 34 del 2014.

La ratio di siffatta abrogazione non emerge dalla relazione al disegno di legge e le conseguenze di questa scelta mettono seriamente a rischio il corretto svolgimento delle funzioni del servizio, la cui direzione, dall'entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 2020, può essere affidata anche a dirigente sprovvisto di laurea in medicina veterinaria e di competenza ed esperienza in materia.

La Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e il Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (SIVeMP) hanno sottolineato le criticità relative alla decisione del legislatore regionale di invertire la rotta rispetto alle scelte operate con la legge regionale n. 34 del 2014, che sottovaluta - evidentemente - l'importanza e la complessità delle funzioni svolte dal servizio a presidio della salute pubblica e della sanità animale, con gravi conseguenze sulla delicata gestione della sanità pubblica veterinaria regionale.

La presente proposta di legge si propone di reintrodurre la previsione, contenuta nell'abrogato articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2014, secondo la quale le funzioni di direzione del servizio competente in materia di sanità veterinaria dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale sono conferite esclusivamente a dirigenti veterinari in possesso di comprovata esperienza e specifica competenza nella materia, del sistema Regione o del Servizio sanitario regionale.

L'obiettivo perseguito consiste nel garantire un'adeguata ed efficace azione di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo della Regione a tutela dell'igiene e sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale e della salute e del benessere della popolazione animale, con particolare riguardo al contrasto delle malattie infettive-diffusive di natura zoonotica, anche in ottemperanza alla normativa europea e statale di settore.

Il testo della proposta di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 disciplina i requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni di direttore del servizio competente in materia di sanità veterinaria. Tali funzioni sono, infatti, attribuite a dirigenti, del sistema Regione o del Servizio sanitario regionale, in possesso di laurea in Medicina veterinaria e di comprovata esperienza e specifica competenza in materia di sanità veterinaria.

L'articolo 2 detta la norma finanziaria. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Attribuzione di incarichi dirigenziali in materia di sanità veterinaria

1. Al fine di garantire un'adeguata ed efficace azione di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo a tutela dell'igiene e sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale e della salute e del benessere della popolazione animale sul territorio regionale, con particolare riguardo al contrasto delle malattie infettive-diffusive di natura zoonotica, anche in ottemperanza alla normativa europea e statale di settore, le funzioni di direttore del servizio competente in materia di sanità veterinaria dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale sono conferite esclusivamente a dirigenti, del sistema Regione o del Servizio sanitario regionale, in possesso di laurea specialistica o magistrale in Medicina veterinaria ovvero diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) in Medicina veterinaria e dotati di comprovata esperienza e specifica competenza in materia di sanità veterinaria. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).